

PROT. N. 518883/10

30 SET. 2010



PROVINCIA DI VENEZIA

DECRETO DIRIGENZIALE
n. 2010/737 del 30/09/2010



Oggetto: RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI R3, R12 ED R13 DELL'ALLEGATO C ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 PRESSO L'IMPIANTO SITO IN VIA LINO ZECCHETTO, N. 8, IN LOCALITÀ LA SALUTE IN COMUNE DI S.STINO DI LIVENZA VE. - DITTA ECOLFER S.R.L. (P.IVA 02561610276) - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 ART 210 E ART. 269 COMMA 2.

Proposta n° 2010/27/190

Il Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA
Il Responsabile dell'Istruttoria: BASSA SARA

IL DIRIGENTE

Visto che

con decreto provinciale n. 49804 del 21.06.2007 è stata rilasciata a E.C.O.L.FER S.n.c. di Cecotto Stefano, Diego Moreno & C. l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 210 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000 all'esercizio dell'impianto sito in via Lino Zecchetto, n. 8 Z.I., per lo svolgimento delle operazioni di recupero (R3) e selezione e cernita di rifiuti non pericolosi, nonché delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, dell'allegato C alla parte IV del medesimo d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 nonché autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2) del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 con scadenza il 30.06.2010;

con decreto provinciale n. 10797 del 14.02.2008 è stata modificata la tabella delle operazioni di recupero allegata al decreto provinciale n. 49804 del 15.05.2006;

con decreto provinciale n. 77337/08 del 17.11.2008 è stata volturata, a favore della Società ECOLFER S.r.l. con sede legale in via Lino Zecchetto n. 29/31, 30020 località La Salute di S. Stino di Livenza VE, la titolarità del decreto provinciale n. 49804 del 21.06.2007, precedentemente rilasciato a E.C.O.L.FER S.n.c. di Cecotto Stefano, Diego Moreno & C., di autorizzazione all'esercizio fino al 30.06.2010, ai sensi dell'art. 210 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000 all'esercizio dell'impianto sito in via Lino Zecchetto, n. 8 Z.I., per lo svolgimento delle operazioni di recupero (R3) e selezione e cernita di rifiuti non pericolosi, nonché delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, dell'allegato C alla parte IV del medesimo d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 nonché autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2) del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

in data 10.10.2007, prot. n. 76872 del 10.10.2007 e in data 21.03.2008, prot. n. 20402 del 25.03.2008 la ditta ha chiesto la modifica dell'art. 12 del decreto di autorizzazione provinciale prot. n. 49804/07 che prevede che "i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, caratterizzati da codici a specchio, dovranno essere accompagnati da certificazione analitica riferita alla specifica partita" prevedendo per i CER 191212 e 191207 analisi con cadenza trimestrale;

con prot. n. 76976 del 15.12.2009 la ditta ha presentato istanza di rinnovo del decreto provinciale n. 49804 del 15.05.2006 e s.m.i. in scadenza il 30.06.2010 con incremento del quantitativo di rifiuti stoccabili, integrata in data 11.01.2010 con nota acquisita al prot. n. 1022 del 12.01.2010;

con nota n. 9585 del 23.02.2010 questa amministrazione ha chiesto alla ditta di presentare, entro il 30.04.2010, documentazione integrativa alla richiesta di rinnovo presentata;

con nota n. 9588 del 23.02.2010 questa amministrazione ha chiesto all'ARPAV di Venezia di effettuare i necessari accertamenti al fine di verificare la regolarità della conduzione dell'attività e del rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione provinciale in scadenza il 30.06.2010;

con prot. n. 20373 del 09.04.2010 la ditta ha inviato la documentazione tecnica integrativa richiesta con nota n. 9585 del 23.02.2010;

con prot. n. 25641 del 30.04.2010 è stata richiesta alla ditta la presentazione delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore della Provincia in materia ambientale, secondo il modello alla stessa allegato;

con prot. n. 32866 del 01.06.2010 la ditta ha presentato le garanzie finanziarie richieste con la precedente nota prot. n. 25641 del 30.04.2010;

in data 17.06.2010, prot. n. 38643 del 29.06.2010, l'ARPAV di Venezia ha trasmesso la nota prot. n. 75255/10/VA del 17.06.2010, alla quale allega l'annotazione di servizio del 14.06.2010 ed il verbale di sopralluogo n. 8299/10 dell'08.06.2010;

con prot. n. 38568 del 28.06.2010 la ditta ha presentato una nota di chiarimenti, a seguito del sopralluogo dell'08.06.2010, circa l'operatività dell'impianto;

con prot. n. 38707 del 29.06.2010 la ditta ha trasmesso la planimetria aggiornata riportante la presenza di un varco non adibito al passaggio dei rifiuti e di un'area di deposito di MPS prodotte da terzi, detenute in impianto ai fini della loro commercializzazione e non correlate all'attività di gestione di rifiuti svolta presso l'impianto;

con decreto provinciale n. 39008 del 29.06.2010 è stato rilasciato alla ditta ECOLFER Srl il decreto di proroga, fino al 30.09.2010, dell'autorizzazione all'esercizio n. 49804 del 21.06.2007 e s.m.i. dell'impianto sito in via Lino Zecchetto, n. 8, in località La Salute in comune di S. Stino di Livenza VE;

con prot. n. 39099 del 30.06.2010 è stata trasmessa la polizza fidejussoria n. 1876748 del 28.05.2010 della COFACE SpA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA avente decorrenza a partire dal 01.07.2010 e scadenza al 30.06.2020, con validità fino al 30.06.2022, accettata con attestazione di regolare prestazione al protocollo n. 39095 del 30.06.2010;

con prot. n. 44251 del 22.07.2010 la ditta ha richiesto, considerato il forte incremento durante il periodo estivo delle quantità di rifiuti da raccolta differenziata che normalmente si verificano nelle aree balneari, principale bacino d'utenza dell'impianto, nonché della chiusura estiva degli impianti di destinazione cui vengono gli stessi conferiti, su indicazione dei consorzi di filiera, l'aumento del quantitativo di rifiuti stoccabili, già richiesto con note n. 76976 del 15.12.2009 e n. 1022 del 12.01.2010;

con prot. n. 44269 del 22.07.2010 è stato rilasciato alla ditta ECOLFER Srl decreto provinciale di autorizzazione all'incremento della capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti in ingresso in 40 tonnellate di rifiuti pericolosi (ricevuti da terzi e/o prodotti) e 800 tonnellate di rifiuti non pericolosi (di cui al massimo 700 tonnellate prodotte in impianto);

in data 03.09.2010, prot. n. 53625 del 06.09.2010, l'ARPAV di Venezia ha trasmesso la nota prot. n. 106446/10/VA con l'annotazione di servizio del 30.08.2010 redatta dal personale tecnico e ispettivo a seguito dell'intervento in campo ambientale;

in data 09.09.2010 è stata svolta una riunione tecnica, verbale prot. n. 56285 del 17.09.2010, per la valutazione delle istanze di modifica presentate, a seguito del quale è stato chiesto alla ditta di integrare la documentazione presentata con quanto emerso in sede di riunione tecnica;

in data 17.09.2010, acquisita agli atti con prot. n. 56349 del 17.09.2010, la ditta ha trasmesso copia delle analisi eseguite dalla ditta sui rifiuti CER 191207 e 191212 e dal Consorzio RILEGNO sul CER 191207, tabella aggiornata dei codici CER conferibili in funzione delle operazioni di recupero che la ditta effettivamente svolge e la planimetria dell'impianto;

con prot. n. 56576 del 20.09.2010 è stato trasmesso il verbale della riunione tecnica del 09.09.2010, chiedendo alla ditta di trasmettere la documentazione tecnica emersa in sede di riunione;

in data 22.09.2010, acquisita agli atti con prot. n. 57901 del 27.09.2010, la ditta ha trasmesso la documentazione tecnica a integrazione di quanto presentato in data 17.09.2010 con prot. n. 56349 del 17.09.2010 con l'ipotesi di modalità esecutiva delle analisi sui rifiuti prodotti, aventi codice a specchio, garantendo che le modalità gestionali con cui sono condotte le operazioni di selezione consentono un accurato controllo visivo, l'allontanamento di frazioni indesiderate pericolose non rinvenibili in fase di accettazione;

nella documentazione presentata in data 17.09.2010, acquisita agli atti con prot. n. 56349 del 17.09.2010, la ditta ha allegato la tabella dei codici conferibili in impianto richiedendone di aggiuntivi, anche pericolosi;

la L.R. n. 3/2000 integra e modifica la legge regionale 16 aprile 1985 n. 33;

la L.R. n. 20/2007 ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000,

il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. reca "Norme in Materia Ambientale";

il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina in particolare le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 reca "Norme in Materia Ambientale" e in particolare l'art. 264 comma 1) lett.i)

abroga il D. L.gs. 5 febbraio 1997 n. 22 e l'art. 280 comma 1) lett. a) abroga il DPR 203/88;

con DM 17.12.2009 e s.m.i. è stato istituito il Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti;



re i
oni
n.
da
ta
n.
n.

la D.G.R.V. n. 2528 del 14.07.1999 detta norme in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

il CAPO IV della Parte IV del D.L.gs. 152/2006 disciplina le "Autorizzazione e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";

l'art. 269 comma 2) del D.L.gs. 152/2006 disciplina il procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 con la quale la Regione del Veneto ha ribadito l'attribuzione alle Province, ai sensi della vigente L.R. 3/2000, delle competenze relative all'approvazione dei progetti e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero dei rifiuti;

la D.G.R.V. n. 2536 del 06.08.2004 fornisce chiarimenti in merito alla classificazione dei sovralli provenienti da impianti di pretrattamento e trattamento di rifiuti urbani;

Visto inoltre che

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, sono stati stabiliti i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

con deliberazione della Giunta della Provincia di Venezia n. 2008/00068 del 01.04.2008 è stata definita la disciplina delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore della Provincia da parte dei soggetti autorizzati alle attività di gestione dei rifiuti;

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 33173/839 di verb. del 31.07.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

le linee guida dell'ARPAV per la gestione degli impianti di stoccaggio rifiuti, acquisite con prot. n. 20572 del 25.03.2008, identificano l'operazione R12 per le attività di selezione e cernita di rifiuti;

Visto infine che

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127;

le modalità gestionali e analitiche, riguardanti la frequenza e le modalità delle analisi dei rifiuti aventi CER 191212 e 191207, indicate nella nota del 22.09.2010, acquisita agli atti con prot. n. 57901 del 27.09.2010, si ritengono sufficienti a garantire la corretta codifica dei rifiuti prodotti aventi codice a specchio, fermo restando che tale attribuzione rimane responsabilità del produttore;

si ritiene di dover svolgere un'istruttoria per la richiesta di introduzione di nuovi codici CER conferibili in impianto, presentata in data 17.09.2010, acquisita agli atti con prot. n. 56349 del 17.09.2010 e pertanto non rientra nel presente provvedimento;

il competente ufficio di questa Provincia ha svolto un'istruttoria su quanto richiesto;
non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio

DECRETA

Art. 1) E' autorizzato l'esercizio, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06, dell'impianto di trattamento di rifiuti della ditta ECOLFER S.r.l. (P.IVA 02561610276) con sede dell'impianto sito in via Lino Zecchetto, n. 8, in località La Salute in comune di S.Stino di Livenza VE e sede legale in via Lino Zecchetto, n. 29/31, in località La Salute in comune di S.Stino di Livenza VE, per lo svolgimento delle seguenti operazioni:

R13: messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti non pericolosi, per i rifiuti in ingresso e per i rifiuti prodotti dall'attività;

R12: Selezione e cernita da effettuarsi su partite omogenee di rifiuti aventi medesimo codice CER, per l'ottenimento di rifiuti omogenei da avviare al recupero;

R3: selezione e cernita di rifiuti non pericolosi, per l'ottenimento di materia prima secondaria costituita da carta conforme alle specifiche UNI EN-643 e legno conforme alle specifiche delle CCIAA di Milano e Bolzano;

D15: deposito preliminare, limitatamente allo stoccaggio presso l'impianto dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso altro impianto;

nelle aree identificate nella planimetria allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Art. 2) Le tipologie di rifiuti conferibili presso l'impianto e le operazioni consentite nelle aree specificate nella planimetria allegata, sono quelle individuate nella tabella allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 3) Il presente decreto ha validità fino al 30.06.2020 e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza.

2/2005

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Massimo Gattolin il 30/09/2010 10.22.35 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005

ID: 11285 del 30/09/2010 9.41.09
Protocollo: 201058883 del 30/09/2010
Registro: 27, 2010190 del 30/09/2010



- Art. 4) La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti in impianto è di **40 tonnellate di rifiuti pericolosi** (ricevuti da terzi e/o prodotti) e **800 tonnellate di rifiuti non pericolosi** (di cui al massimo **700 tonnellate** prodotte in impianto).
- Art. 5) La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per l'operazione di recupero (R3) e per l'operazione di selezione e cernita (R12) non può superare le **100 tonnellate/giorno**.
- Art. 6) I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente Art. 4), sono quelli sotto elencati.

CODICI CER

19 12 01	carta e cartone
19 12 02	metalli ferrosi
19 12 03	metalli non ferrosi
19 12 04	plastica e gomma
19 12 05	vetro
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08	prodotti tessili
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

Qualora i rifiuti identificati dal codice CER 19 12 12 vengano messi in riserva, il contenitore dovrà essere etichettato con l'indicazione dell'impianto di destinazione successiva per il recupero di tali rifiuti.

- Art. 7) Le operazioni di recupero mediante separazione di frazioni estranee, con produzione di materie prime secondarie aventi le caratteristiche dei materiali quotati nelle CCIAA di Milano e Bolzano, possono essere eseguite sui soli rifiuti di natura legnosa costituiti da scarti di legno vergine, che non necessitano per la conformità alle suddette specifiche di operazioni di cippatura o adeguamento volumetrico mediante triturazione.
- Art. 8) Dovranno essere effettuate, con cadenza semestrale, le verifiche di conformità delle materie prime secondarie prodotte dall'impianto alle specifiche UNI- EN-643 ed alle specifiche delle CCIAA di Milano e Bolzano, e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo.
- Art. 9) Le operazioni di adeguamento volumetrico mediante pressatura potranno essere effettuate, nei casi previsti dalla tabella allegata al presente provvedimento, solo se tali attività non compromettano il successivo recupero dei rifiuti presso gli impianti di destinazione.
- Art. 10) I rifiuti identificati da un codice CER "voce a specchio", potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica. Tale certificazione analitica dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore, ad esclusione di impianti di trattamento rifiuti) nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
- Art. 11) Al fine della corretta attribuzione dei codici CER i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, caratterizzati da codice a specchio, dovranno essere accompagnati da certificazione analitica riferita alla specifica partita. In alternativa, accertata l'omogeneità e regolarità della loro produzione, i rifiuti potranno essere accompagnati da certificazione analitica riferita a campioni, al massimo trimestrali, ottenuti secondo la metodica indicata dalla ditta nella nota del 22.09.2010, acquisita agli atti con prot. n. 57901 del 27.09.2010.
Sono fatte salve specifiche disposizioni normative o regolamenti riguardanti gli impianti di destinazione.
- Art. 12) I rifiuti provenienti da aree mercatali, identificati dal codice CER 20 03 02, possono essere conferiti in impianto limitatamente a imballaggi quali cassette in legno, plastica, cartoni, ecc.
- Art. 13) Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore ed in ogni caso nelle forme usualmente commercializzate. Copia della relativa normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
- Art. 14) Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero.
- Art. 15) La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- Art. 16) La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali con idropulitrice e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- Art. 17) L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- Art. 18) I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182 comma 5) del D.L.gs. 152/06 e della DGRV n. 2536/04. **Entro il 01 marzo di ogni anno** dovrà essere prodotta una



AD

relazione riportante le provenienze dei rifiuti urbani conferiti in impianto e gli impianti di destinazione dei sovralli della selezione.

Norme tecniche per lo stoccaggio

- Art. 19) Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
- Art. 20) Relativamente allo stoccaggio dei rifiuti costituiti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche, la ditta dovrà rispettare i requisiti tecnici previsti nell'Allegato 2 al D.Lgs. 151/2005.
- Art. 21) Lo stoccaggio dei rifiuti identificati dal codice CER 16 01 06, costituiti da pacchi di carrozzerie già sottoposte a messa in sicurezza e pressate, all'interno di cassoni scarrabili, deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 209/2003.
- Art. 22) I rifiuti identificati dal C.E.R. 20 02 01 possono essere stoccati in impianto fino al riempimento del cassone ad essi dedicato e comunque per un tempo non superiore ai 7 giorni dalla presa in carico.
- Art. 23) Non potranno essere stoccati (R13) all'interno dello stesso cassone rifiuti aventi codice CER diverso.
- Art. 24) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- Art. 25) I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- Art. 26) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
- Art. 27) I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
- Art. 28) I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- Art. 29) I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Provincia, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
- Art. 30) Su ogni partita di rifiuti stoccata singolarmente dovrà essere apposta, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati:
 - a) provenienza;
 - b) tipologia e classificazione del rifiuto;
 - c) codice del rifiuto;
 - d) quantità;
 Per i rifiuti stoccati in cumuli o cassoni dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
- Art. 31) I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
- Art. 32) I rifiuti in ingresso all'impianto e ivi detenuti per la sola operazione di stoccaggio (R13) dovranno essere avviati a impianti che ne effettuano il recupero finale.
- Art. 33) I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.



Emissioni in atmosfera

- Art. 34) E' autorizzata l'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2) del D.Lgs. 152/2006 afferente al camino n.1.
- Art. 35) Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni devono essere inferiori a quelle elencate nell'Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, diminuite del 30%. In particolare, per gli inquinanti elencati nella seguente tabella dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

Camino (n°)	Reparto	Punti di emissione autorizzati	
		Inquinante	Flusso di massa (g/h)
1	Selezione e cernita	Polveri totali	1200

Art. 36) Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n° 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni.

Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare

Art. 37) La ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi annuali alle emissioni corrispondenti al camino n°1. Tali determinazioni dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie.

Art. 38) La ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione periodica effettuate sui sistemi di abbattimento.

Art. 39) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nel D.M. 25.8.2000.

Prescrizioni generali

Art. 40) Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.

Art. 41) L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

Art. 42) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Art. 43) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005.

Art. 44) Il tecnico responsabile dovrà possedere i requisiti in accordo con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006. Dovrà essere comunicato tempestivamente l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, indicando le generalità complete e titoli professionali posseduti con lettera di accettazione sottoscritta da parte dell'interessato la cui firma sia stata autenticata nei modi di legge, in accordo con la succitata deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006.

Art. 45) Dovrà essere tempestivamente comunicata, via fax, a questa Provincia ed alla Provincia di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.

Art. 46) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.

Art. 47) Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.

Art. 48) Dovrà essere conservata ed esibita su richiesta degli organi di controllo la documentazione di pesatura relativa ai rifiuti in ingresso all'impianto.

Art. 49) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente.

Art. 50) Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite fax, a questa amministrazione, nonché al comune di Santo Stino di Livenza (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.

Disposizioni finali

Art. 51) Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente decreto e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.

Art. 52) Entro 60 giorni dalla consegna del presente decreto la ditta dovrà presentare un'appendice di aggiornamento alle garanzie finanziarie prestate ed accettate con nota prot. n. 39095 del 30.06.2010 in recepimento del presente provvedimento.

Art. 53) Entro il 30° giorno successivo ad ogni rinnovo, dovrà pervenire alla questa Amministrazione copia del contratto di Assicurazione RCI, presentata a seguito di nota prot. n. 32866 del 01.06.2010

3 Art. 54) Entro **90 (novanta) giorni** dal ritiro del presente decreto, la ditta dovrà presentare a questa Provincia un
i aggiornamento del manuale operativo, al cui rispetto sarà tenuta nell'esercizio dell'attività autorizzata, che
dovrà precisare, tenendo conto anche di quanto prescritto con il presente decreto:

- a) le procedure a cui saranno tenuti i soggetti terzi che conferiscono i rifiuti all'impianto;
- b) le procedure di certificazione, analisi, accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso e in uscita, ivi
compresa la certificazione dei laboratori, interni o esterni, che effettueranno le analisi;
- c) le procedure di sicurezza, i piani di emergenza e le iniziative di formazione del personale;
- d) le specifiche di accettazione dei rifiuti conferiti in impianto.

Art. 55) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri Enti.

Art. 56) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello
Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta
interessata.

Art. 57) Il presente decreto viene consegnato alla ditta E.C.O.L.FER. Srl e trasmesso alla Regione Veneto Dipartimento
Ambiente, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di La Salute di Livenza VE, e
all'ARPAV Servizio Rifiuti e Compostaggio (TV) e all'AATO Venezia Ambiente.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN



**PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

VENEZIA 30 SET. 2010

IL DIRIGENTE




**PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI**

30 SET. 2010

CONSEGNATO IL

TABELLA CODICI CER

Codice	Descrizione	R3	R13	R12	Adegua-mento volumetrico
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI				
02 01	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca				
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)		x	x	
02 01 10	Rifiuti metallici		x	x	
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE				
03 01	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili				
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	x	x	x	
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03-01-04	x	x	x	
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE				
04 02	Rifiuti dell'industria tessile				
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)		x	x	
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze		x	x	
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate		x	x	
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI				
07 02	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali				
07 02 13	Rifiuti plastici		x	x	
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI				
10 11	Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro				
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11		x	x	
10 12	Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione				
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		x	x	
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA				
12 01	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche				
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi		x	x	x
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici		x	x	



Codice	Descrizione	R3	R13	R12	Adeguamento Volumetrico
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)				
15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)				
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone	x	x	x	x
15 01 02	Imballaggi in plastica		x	x	x
15 01 03	Imballaggi in legno		x	x	
15 01 04	Imballaggi metallici		x	x	x
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi		x	x	
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	x	x	x	
15 01 07	Imballaggi in vetro		x	x	
15 01 09	Imballaggi in materia tessile		x	x	
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO				
16 01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smaltimento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)				
16 01 03	Pneumatici fuori uso		x	x	
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose		x		
16 01 17	Metalli ferrosi		x	x	
16 01 19	Plastica		x	x	x
16 01 20	Vetro		x	x	
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti		x	x	
16 02	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche				
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13		x	x	
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15		x	x	
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)				
17 01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche				
17 01 01	Cemento		x	x	
17 01 02	Mattoni		x	x	
17 01 03	Mattonelle e ceramica		x	x	
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06		x	x	
17 02	Legno, vetro e plastica				



Codice	Descrizione	R3	R13	R12	Adeguiamento volumetrico
17 02 01	Legno		x	x	
17 02 02	Vetro		x	x	
17 02 03	Plastica		x	x	x
17 04	Metalli (incluse le loro leghe)				
17 04 02	Alluminio		x	x	
17 04 05	Ferro e acciaio		x	x	x
17 04 07	Metalli misti		x	x	
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		x	x	
17 06	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto				
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03		x	x	
17 08	Materiali da costruzione a base di gesso				
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01		x	x	
17 09	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione				
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		x	x	
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE				
19 12	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificata altrimenti				
19 12 01	Carta e cartone	x	x	x	x
19 12 02	Metalli ferrosi		x	x	
19 12 03	Metalli non ferrosi		x	x	
19 12 04	Plastica e gomma		x	x	x
19 12 05	Vetro		x	x	
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06		x	x	
19 12 08	Prodotti tessili		x	x	
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA				
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)				
20 01 01	Carta e cartone	x	x	x	x
20 01 02	Vetro		x	x	



Codice	Descrizione	R3	R13	R12	Adeguamento volumetrico
20 01 10	Abbigliamento		x	x	
20 01 11	Prodotti tessili		x	x	
20 01 23*	Apparecchiature fuori uso contenenti cloro-fluorocarburi		x		
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi		x		
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35		x		
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37		x	x	
20 01 39	Plastica		x	x	x
20 01 40	Metallo		x	x	x
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)				
20 02 01	Rifiuti biodegradabili		x	x	
20 03	Rifiuti urbani				
20 03 02	Rifiuti dei mercati		x	x	
20 03 07	Rifiuti ingombranti	x	x	x	

PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

VENEZIA n. 30 SET. 2010

IN ORIGINE

[Handwritten signature]

